

## REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2003 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2003

**relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di adesione della Romania all'Unione europea (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra<sup>(1)</sup>.
- (2) Con la decisione n. 1/2003 del consiglio di associazione<sup>(2)</sup>, le parti hanno deciso di prorogare il sistema di duplice controllo reintrodotta con la decisione n. 3/2002<sup>(3)</sup> per il periodo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di adesione della Romania all'Unione europea.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con il regolamento (CE) n. 1499/2002 del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo)<sup>(4)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1499/2002 continua ad essere applicato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di adesione della Romania all'U-

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 227 del 23.8.2002, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU L 227 del 23.8.2002, pag. 1.

nione europea, ai sensi della decisione n. 1/2003 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1499/2002 è modificato come segue:

- 1) Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafo 1, i riferimenti al periodo dal «1° luglio al 31 dicembre 2002» sono sostituiti da «25 agosto 2003 data di adesione della Romania all'Unione europea».
- 2) L'allegato IV del regolamento è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le merci spedite nella Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.